

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**REGOLAMENTO (CE) N. 1249/96 DELLA COMMISSIONE**

**del 28 giugno 1996**

**recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali**

(GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Regolamento (CE) n. 641/97 della Commissione del 14 aprile 1997	L 98	2	15.4.1997
► <b><u>M2</u></b>	Regolamento (CE) n. 2092/97 della Commissione del 24 ottobre 1997	L 292	10	25.10.1997



**REGOLAMENTO (CE) N. 1249/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 giugno 1996**  
**recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del**  
**Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede che all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che, tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 de citato articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in questione;

considerando che, ai fini della classificazione delle partite importate, i prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono, in certi casi, suddivisi in svariate qualità standard; che, conseguentemente, occorre determinare le qualità standard da utilizzare in funzione di criteri oggettivi di classificazione, come pure i limiti di tolleranza che consentono di classificare i prodotti da importare secondo la qualità più appropriata; che, tra i possibili criteri oggettivi di classificazione qualitativa del frumento tenero, quelli più comunemente utilizzati in ambito commerciale e più facilmente sottoponibili a controllo sono il tenore proteico, il peso specifico e il contenuto di impurità varie (Schwarzbesatz); che, nel caso del frumento duro, tali criteri consistono nel peso specifico, nel contenuto di impurità varie (Schwarzbesatz) e nel tenore di grani vitrei; che, pertanto, le merci importate sono sottoposte alle analisi che consentono di determinare questi parametri per ciascuna partita importata; che, tuttavia, quando la Comunità avrà definito una procedura di riconoscimento ufficiale dei certificati di qualità attestati e rilasciati da un'autorità dello Stato di origine delle merci, le analisi in parola potranno essere effettuate soltanto a titolo di verifica, su un numero di partite importate sufficientemente rappresentativo;

considerando che, ai fini del calcolo del dazio all'importazione, l'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede che, per ciascuna delle qualità definite per i prodotti di cui al medesimo paragrafo, si constata e si fissano regolarmente i prezzi rappresentativi cif all'importazione; che, ai fini della determinazione di tali prezzi, devono essere specificate le quotazioni per le varie qualità di frumento e le quotazioni per gli altri cereali; che, pertanto, è opportuno definire tali quotazioni;

considerando che, per ragioni di chiarezza e trasparenza, la quotazione dei vari tipi di frumento e degli altri cereali nelle borse statunitensi delle materie prime va assunta quale base oggettiva per stabilire i prezzi rappresentativi cif all'importazione; che l'aggiunta del premio commerciale attribuito sul mercato degli Stati Uniti a ciascuna qualità dei vari cereali consente di convertire la quotazione in borsa di ogni cereale in un prezzo fob all'esportazione in partenza dagli Stati Uniti; che, mediante aggiunta dei noli marittimi tra il Golfo del Messico o i Grandi Laghi e un porto comunitario secondo i valori del mercato dei noli, tali prezzi fob possono essere convertiti in prezzi rappresentativi cif all'importazione; che, dato il volume dei noli e del commercio del porto di Rotterdam, questo porto costituisce la destinazione comunitaria con le quotazioni dei noli marittimi meglio note al pubblico, più trasparenti e più agevolmente disponibili; che, conseguentemente, il porto di destinazione da prendere in considerazione per la Comunità è quello di Rotterdam;

considerando che, tenuto conto di quanto suesposto e ai fini della trasparenza, i prezzi rappresentativi cif all'importazione dei cereali di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a) sono stabiliti aggiungendo alla quotazione del cereale in questione sulla borsa delle materie prime il premio commerciale attribuito a

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

## ▼B

detto cereale e noli marittimi tra il Golfo del Messico o i Grandi Laghi e il porto di Rotterdam; che, tuttavia, per tenere conto delle differenze di costo dei noli in rapporto allo scalo di destinazione, è legittimo prevedere adeguamenti forfettari del dazio all'importazione per i porti comunitari situati nel Mediterraneo, sulla costa atlantica della penisola iberica, nel Regno Unito e in Irlanda o nei paesi scandinavi; che, per seguire l'evoluzione dei prezzi rappresentativi cif all'importazione così stabiliti, è opportuno prevedere un controllo quotidiano degli elementi che ne consentono il calcolo; che il prezzo rappresentativo cif all'importazione calcolato per l'orzo consente di valutare la situazione di mercato del sorgo e della segala e che, conseguentemente, il prezzo rappresentativo cif all'importazione per l'orzo è ugualmente applicabile a tali cereali;

considerando che, per la fissazione del dazio all'importazione dei cereali di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, un periodo di due settimane di verifica dei prezzi rappresentativi cif all'importazione di ciascun cereale consente di tenere conto delle tendenze del mercato senza introdurre elementi di incertezza; che, conseguentemente, i dazi all'importazione di questi prodotti vengono stabiliti il 15 e l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, facendo riferimento alla media dei prezzi rappresentativi cif all'importazione constatata durante il suddetto periodo; che il dazio all'importazione così calcolato può essere applicato per un periodo di due settimane senza incidere sensibilmente sul prezzo d'importazione, dazio incluso; che, tuttavia, qualora per un determinato prodotto non sia disponibile alcuna quotazione di borsa durante il periodo di calcolo dei prezzi rappresentativi cif all'importazione o se tali prezzi, in seguito ad improvvisi mutamenti degli elementi che ne consentono il calcolo, durante il predetto periodo subiscono fluttuazioni molto considerevoli, occorre prendere misure finalizzate al mantenimento della rappresentatività dei prezzi cif all'importazione del prodotto in causa; che, in caso di assenza di quotazioni, è opportuno continuare ad applicare il dazio fissato per il periodo precedente e che, nel caso di notevoli fluttuazioni della quotazione di borsa o dei premi commerciali riferiti alla quotazione, ovvero dei costi dei noli marittimi o dei tassi di cambio impiegati per il calcolo del prezzo cif all'importazione del prodotto in causa, è d'uopo ristabilire la rappresentatività di tale prezzo adeguandolo in misura corrispondente allo scarto constatato rispetto alla fissazione vigente, in modo da tener conto dei cambiamenti intervenuti; che, anche in presenza di questo tipo di adeguamento, la scadenza della fissazione successiva non risulta modificata;

considerando che, se il cereale importato giunge nella Comunità per via terrestre o fluviale o per via marittima su natanti provenienti da porti situati nel Mediterraneo, nel mar Nero e nel mar Baltico, i costi di trasporto sono sensibilmente inferiori a quelli considerati per il calcolo dei dazi all'importazione; che, conseguentemente, per tali importazioni occorre tenere conto, forfettariamente, di questa differenza di costi all'atto della determinazione del prezzo cif all'importazione dei prodotti di cui trattasi;

considerando che, qualora le informazioni di cui dispone la Commissione evidenziasse che certe quotazioni o certi prezzi non rappresentano la reale tendenza del mercato dell'importazione comunitaria di frumento tenero di qualità media o bassa a motivo dell'applicazione, da parte dei paesi terzi, di sussidi all'esportazione di questi prodotti verso paesi del bacino del Mediterraneo o verso paesi europei, l'importo concesso a titolo di sussidio all'esportazione deve poter essere detratto dal prezzo cif all'importazione del prodotto in causa;

considerando che, per le importazioni di frumento tenero di qualità pregiata o di orzo da birra o di mais vitreo, in virtù della particolare qualità della merce, o in ragione del fatto che i prezzi del prodotto da importare includono un supplemento per la qualità rispetto al prezzo normale del prodotto in causa, la quotazione di borsa presa in considerazione per il calcolo del prezzo rappresentativo cif all'importazione non tiene conto dell'esistenza del supplemento in parola rispetto alle normali condizioni di mercato; che, affinché si tenga conto di tale supplemento sul prezzo o sulla quotazione, e qualora l'importatore dimostri di avere utilizzato il prodotto importato per la fabbricazione di prodotti di qualità pregiata, giustificando l'esistenza del supplemento stesso, è dunque opportuno rimborsare agli importatori una percentuale forfettaria del dazio all'importazione pagato per importare la merce in causa;

considerando che, allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte degli importatori, occorre stabilire un sistema di garanzie supplementari che integrino quelle specifiche del titolo;



considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono quelle applicabili alla data di cui all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

*Articolo 2*

1. I dazi all'importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 per i prodotti dei codici NC:

- da 1001 10 00 a 1001 90 99 (escluso il frumento segalato),
- 1002 00,
- 1003 00 10 e 1003 00 90,
- 1005 10 90 e 1005 90 00,
- 1007 00 90,

vengono calcolati quotidianamente, ma sono fissati dalla Commissione il 15 e l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, per essere applicati rispettivamente a decorrere dal 16 del mese e dal primo giorno del mese successivo. Se il 15 è un giorno non lavorativo per la Commissione, i dazi sono fissati il giorno lavorativo precedente il 15 del mese in causa. Tuttavia, se nel corso del periodo di applicazione del dazio così fissato la media calcolata dei dazi all'importazione si discosta di 5 ECU/t o più dal dazio fissato, viene apportato un adeguamento.

2. Il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione corrisponde alla media dei prezzi rappresentativi cif all'importazione giornalieri, determinati in base al metodo previsto all'articolo 4, stabiliti nel corso delle due settimane precedenti. Il prezzo d'intervento da prendere in considerazione per calcolare i dazi è quello del mese di applicazione del dazio all'importazione.

3. I dazi all'importazione fissati conformemente alle disposizioni del presente regolamento si applicano fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

Tuttavia, se per un determinato prodotto non si dispone di alcuna quotazione della borsa di riferimento prevista all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, durante le due settimane precedenti la successiva fissazione periodica, resta in vigore il dazio all'importazione precedentemente fissato.

Dopo ogni fissazione o adeguamento la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* i dazi all'importazione e gli elementi utilizzati per il relativo calcolo.

4. Se il porto di sbarco nella Comunità:

- si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) e se le merci giungono attraverso l'oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez, la Commissione applica al dazio all'importazione una diminuzione pari a 3 ECU/t;
- si trova sulle coste atlantiche della penisola iberica e sulle coste del Regno Unito e dell'Irlanda, e se le merci giungono attraverso l'oceano Atlantico, la Commissione applica al dazio all'importazione una diminuzione pari a 2 ECU/t;
- si trova in Danimarca, Finlandia o Svezia, e se le merci giungono attraverso l'oceano Atlantico, la Commissione applica al dazio all'importazione una diminuzione pari a 2 ECU/t.

Le autorità doganali del porto di sbarco rilasciato un certificato che attesta la quantità sbarcata di ciascun prodotto. La diminuzione del dazio di cui al comma precedente è concessa soltanto se detto certificato accompagna la merce fino all'espletamento delle formalità doganali d'importazione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

▼M1

5. L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria del dazio all'importazione:

- di 14 ECU/t per le importazioni di frumento tenero di qualità standard alta,
- di 8 ECU/t per le importazioni di orzo da birra, e
- di 14 ECU/t per le importazioni di mais vitreo di qualità corrispondente alle caratteristiche indicate nell'allegato I.

La riduzione è concessa a condizione che:

- a) il richiedente indichi, nella casella 20 del titolo d'importazione, il prodotto trasformato la cui fabbricazione prevede l'impiego dei cereali da importare;
- b) l'importatore s'impegni per iscritto, alla presentazione della domanda di titolo d'importazione, a trasformare la totalità della merce da importare, conformemente a quanto indicato nella casella 20 del titolo stesso, entro sei mesi dalla data dell'accettazione di immissione in libera pratica. L'importatore specifica il luogo di trasformazione:
  - indicando il nome di un'azienda trasformatrice e di uno Stato membro,
  - oppure indicando al massimo cinque stabilimenti di trasformazione distinti.

La spedizione delle merci ai fini della trasformazione richiede la compilazione, prima della partenza delle stese e nell'ufficio di sdoganamento, di un esemplare di controllo T5 conformemente alle modalità definite del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(1)</sup>. L'indicazione di cui alla lettera a) nonché quella dello stabilimento e del luogo di trasformazione vanno riportate nella casella 104 del documento T5;

- c) l'importatore costituisca, presso l'organismo competente, una cauzione d'importo pari a 14 ECU/t per il frumento tenero e il mais vitreo e di 8 ECU/t per l'orzo. Tuttavia, se per il prodotto di cui trattasi l'importo del dazio in vigore il giorno in cui sono espletate le formalità doganali d'importazione è inferiore a 14 ECU/t per il frumento tenero e il mais vitreo o a 8 ECU/t per l'orzo, l'importo della cauzione è pari all'importo del dazio in causa.

La cauzione è svincolata a condizione che l'operatore presenti la prova che la specifica utilizzazione finale giustifica l'esistenza di un supplemento di prezzo per la qualità del prodotto di base di cui alla lettera a). Tale prova, eventualmente apportata tramite l'esemplare di controllo T5, deve dimostrare alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione che la totalità dei quantitativi di merce importati è stata trasformata nel prodotto di cui alla lettera a).

La trasformazione si considera effettuata quando, entro il termine di cui alla lettera b):

- nel caso del frumento tenero, il prodotto di cui alla lettera a) sia stato fabbricato
  - in uno o più stabilimenti appartenenti all'azienda e situati nello Stato membro,
  - nello stabilimento o in uno degli stabilimenti menzionati alla lettera b);
- nel caso dell'orzo da birra, il cereale sia stato sottoposto a macerazione;
- nel caso del mais vitreo, il cereale sia stato sottoposto ad una trasformazione finalizzata alla fabbricazione di un prodotto di cui ai codici NC 1904 10 10 o 1103 13.

*Articolo 2 bis*

1. Per le importazioni nella Comunità di mais vitreo di cui al codice NC 1005 90 00 che hanno beneficiato di una riduzione forfettaria pari ad un importo di 8 ECU/t e per le quali la domanda di titolo d'importazione è stata presentata tra il 1° luglio 1996 e la data di entrata in vigore del presente

**▼M1**

regolamento, su richiesta dell'importatore o di un suo rappresentante, viene rimborsata la differenza tra il dazio all'importazione versato per i quantitativi effettivamente importati e il dazio dovuto qualora venga applicata una riduzione forfettaria del dazio all'importazione di 14 ECU/t.

2. Su richiesta dell'interessato, l'autorità competente dello Stato membro che ha emesso il titolo d'importazione rilascia un'attestazione conforme al modello di cui all'allegato III, in cui si precisa il quantitativo che può essere oggetto di un rimborso parziale del dazio indicato al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni previste all'articolo 880 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

3. Sulla base dell'attestazione di cui al paragrafo 2 e della prova di specifica utilizzazione finale di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera c), le domande di rimborso devono essere presentate entro un termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le domande di rimborso debbono essere accompagnate dal titolo di importazione, dall'attestazione di cui al paragrafo 2 e dalla dichiarazione d'immissione in libera pratica per l'importazione di cui trattasi.

**▼B***Articolo 3*

I criteri qualitativi da rispettare all'importazione nella Comunità e le tolleranze ammesse sono fissati nell'allegato I.

*Articolo 4*

1. Per la determinazione dei prezzi rappresentativi cif all'importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, vengono utilizzati, per il frumento tenero di qualità alta, media e bassa, per il frumento duro, il granturco e gli altri cereali da foraggio, i seguenti elementi:

- a) quotazione di borsa rappresentativa sul mercato degli Stati Uniti d'America;
- b) premio commerciale noto riferito a tale quotazione sul mercato degli Stati Uniti il giorno di quotazione;
- c) nolo tra gli Stati Uniti (Golfo del Messico o Duluth) e il porto di Rotterdam di una nave di almeno 25 000 tonnellate.

Ogni giorno lavorativo la Commissione rileva:

- l'elemento di cui alla lettera a), con riguardo alle borse e alle quantità di riferimento riportate nell'allegato II;
- gli elementi di cui alle lettere b) e c), sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili.

2. I prezzi rappresentativi cif all'importazione per il frumento duro, l'orzo e il granturco e per ciascuna qualità standard del frumento tenero corrispondono alla somma degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Tuttavia, i prezzi rappresentativi cif all'importazione per le importazioni di frumento duro, di orzo, di granturco e di ciascuna qualità standard del frumento tenero, effettuate:

- con trasporto terrestre o fluviale, o
- con trasporto marittimo su natanti che giungono nella Comunità in provenienza da un porto del Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico,

vengono diminuiti di un importo pari a 10 ECU/t. In tal caso, non si applicano le riduzioni dei dazi all'importazione previste all'articolo 2, paragrafo 4.

Per il frumento tenero di qualità standard media o bassa, se i prezzi sul mercato mondiale sono interessati da sovvenzioni dei paesi terzi per esportazioni destinate ad un paese europeo o del bilancio del Mediterraneo, la Commissione può tener conto di tali sovvenzioni all'atto della determinazione del prezzo rappresentativo cif all'importazione nella Comunità.

**▼B**

3. I prezzi rappresentativi cif all'importazione per la segala e il sorgo sono quelli calcolati per l'orzo. I prezzi rappresentativi cif all'importazione per il frumento tenero destinato alla semina del codice NC 1001 90 91, il granturco destinato alla semina del codice NC 1005 10 90 e l'orzo destinato alla semina del codice NC 1003 00 10 sono quelli calcolati, rispettivamente, per il frumento tenero di qualità alta, per il granturco e per l'orzo.

*Articolo 5*

Nel caso del frumento tenero e del frumento duro, le domande di titolo di importazione sono ammissibili solamente alle seguenti condizioni:

- indicazione da parte del richiedente, nella casella 20 del titolo d'importazione, della qualità da importare;
- impegno scritto del richiedente di costituire presso l'organismo competente interessato, il giorno dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, una cauzione specifica aggiuntiva alle cauzioni previste dal regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione<sup>(1)</sup>, se il dazio all'importazione per la qualità indicata alla casella 20 non è il più elevato della categoria in cui rientra il prodotto in causa. L'importo di questa cauzione è pari alla differenza, alla data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, fra il dazio più elevato e il dazio applicabile alla qualità indicata, maggiorata di un supplemento di 5 ECU/t.

*Articolo 6***▼M1**

1. Per il frumento duro e il frumento tenero di qualità standard alta o media nonché per il mais vitreo, l'ufficio doganale di immissione in libera pratica preleva per ogni importazione campioni rappresentativi, conformemente a quanto disposto nell'allegato della direttiva 76/371/CEE della Commissione<sup>(2)</sup>.

I campioni sono prelevati per effettuare:

- nel caso del frumento tenero di qualità standard alta e media, un'analisi del tenore proteico, del peso specifico e del tasso di impurità (Schwarzbesatz) come stabilito dal regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio<sup>(3)</sup>;
- nel caso del frumento duro, un'analisi del peso specifico, del tasso di impurità (Schwarzbesatz) e del tenore di grani vitrei; e
- nel caso del mais vitreo, la determinazione dell'indice di flottazione, del peso specifico e del tenore di grani vitrei.

Tuttavia, se la Commissione riconosce ufficialmente un certificato di qualità del frumento tenero, del frumento duro o del mais vitreo, attestato o rilasciato dallo Stato di origine delle merci, i suddetti campioni vengono prelevati unicamente per verificare la qualità certificata su un numero di partite importate sufficientemente rappresentativo.

A tal fine, in conformità con i principi di cooperazione amministrativa stabiliti agli articoli da 63 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93, i certificati rilasciati dall'organismo argentino «Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa)» sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione. Quando i parametri analitici indicati sul certificato di qualità rilasciato dal «Senasa» risultano conformi ai criteri di qualità minimi per il mais vitreo indicati nell'allegato I, i campioni sono prelevati sul 3 % almeno delle merci importate per ogni porto d'entrata e per ogni campagna di commercializzazione. Un modello del certificato di qualità rilasciato dal «Senasa» è riportato nell'allegato IV. La riproduzione del timbro e delle firme autorizzate dal governo argentino sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

**▼B**

La merce viene classificata secondo la qualità standard per la quale risultano soddisfatti tutti i criteri di classificazione di cui all'allegato I. Tuttavia, nel caso del frumento duro del codice NC 1001 10, se la qualità importata è inferiore a quella definita nell'allegato I, si applica il dazio all'importazione corrispondente al frumento tenero di qualità bassa.

<sup>(1)</sup> GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

**▼M1**

2. I metodi di riferimento per le analisi di cui al paragrafo 1 sono quelli descritti nei regolamenti (CEE) n. 1908/84 della Commissione <sup>(1)</sup> e (CEE) n. 2731/75.

Il mais vitreo è il granturco della specie «*Zea mays indurata*» i cui grani presentano un endosperma vitreo dominante (struttura dura o cornea). I grani sono generalmente di colore arancio o rosso e la parte superiore (opposta al germe), o corona, non presenta fenditure.

Sono definiti grani di mais vitreo i grani che soddisfano due criteri:

- la loro corona non presenta fenditure, e
- se tagliati longitudinalmente, il loro endosperma presenta una sezione centrale farinosa completamente circondata da una sezione cornea. Quest'ultima deve risultare predominante nella superficie totale del taglio.

La percentuale di grani di mais vitreo viene stabilita contando, in un campione rappresentativo di 100 grani, il numero di grani che corrispondono a tali criteri.

Il metodo di riferimento per determinare l'indice di flottazione è definito nell'allegato V.

**▼B**

3. Se i risultati dell'analisi determinano una classificazione del frumento importato in una qualità standard inferiore a quella indicata sul titolo d'importazione, l'importatore è obbligato a pagare la differenza tra il dazio all'importazione applicabile al prodotto indicato sul titolo e quello applicabile al prodotto realmente importato. In tal caso, la cauzione di cui all'articolo 5 è svincolata, ad eccezione del supplemento di 5 ECU/t.

Nel caso in cui la differenza di cui sopra non venga pagata entro il termine di un mese, la cauzione di cui all'articolo 5 viene incamerata.

4. I campioni rappresentativi dei cereali importati, prelevati dall'autorità competente dello Stato membro, devono essere conservati per sei mesi.

*Articolo 7*

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai titoli d'importazione rilasciati anteriormente al 1° luglio 1996 e utilizzati dopo tale data.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1

## ALLEGATO I

**CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI IMPORTATI**  
(sulla base di un tenore di umidità del 12 % in peso, o equivalente)

Prodotto	Frumento tenero e spelta <sup>(1)</sup> escluso il frumento segalato			Frumento duro	Mais vitreo	Mais non vitreo	Altri cereali
	Codice NC	1001 90					
Qualità	Alta	Media	Bassa				
1. Percentuale minima del tenore proteico	14,0	11,5	—	—	—	—	—
2. Peso specifico minimo in kg/hl	77,0	74,0	—	76,0	76,0	—	—
3. Percentuale massima di impurità (Schwarzbesatz)	1,5	1,5	—	1,5	—	—	—
4. Percentuale minima di grani vitrei	—	—	—	►M2 62,0 ◀	95,0	—	—
5. Indice massimo di flottazione	—	—	—	—	25,0	—	—

<sup>(1)</sup> I criteri si riferiscono alla spelta decorticata.

## TOLLERANZA

Tolleranza prevista	Frumento duro e frumento tenero	Mais vitreo
Sulla percentuale del tenore proteico	– 0,7	—
Sul peso specifico minimo	– 0,5	– 0,5
Sulla percentuale massima d'impurità	+ 0,5	—
Sulla percentuale di grani vitrei	– 2,0	– 3,0
Sull'indice di flottazione	—	+ 1,0



## ALLEGATO II

**Borse di quotazione e varietà di riferimento**

Prodotto	Frumento tenero			Frumento duro	Granturco	Altri cereali da foraggio
	Alta	Media	Bassa			
Qualità standard						
Varietà di riferimento (Tipo/grado) per la quotazione in borsa	Hard Red Spring n. 2	Hard Red Winter n. 2	Soft Red Winter n. 2	Hard Amber Durum n. 2	Yellow Corn n. 3	US Barley n. 2
Borsa di quotazione	Minneapolis Grain Exchange	Kansas City Board of Trade	Chicago Board of Trade	Minneapolis Grain Exchange <sup>(1)</sup>	Chicago Board of Trade	Minneapolis Grain Exchange <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Qualora non si disponga di alcuna quotazione che permetta di calcolare un prezzo rappresentativo cif all'importazione, si prendono in considerazione soltanto le quotazioni fob pubblicamente disponibili negli Stati Uniti.

▼MI

*ALLEGATO III*

**MODELLO DI ATTESTAZIONE PER IL RIMBORSO DEL DAZIO DI CUI ALL'ARTICOLO  
2 BIS**

Certificato d'importazione di riferimento n.: .....

Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro): .....

Organismo che ha rilasciato l'estratto (nome e indirizzo): .....

Dazi trasmessi a (nome, indirizzo completo e Stato membro): .....

Quantitativo per il quale può essere richiesto il rimborso, conformemente alle disposizioni del regolamento

(CE) n. 1249/96 (in chilogrammi): .....

(Data e firma).

▼MI

## ALLEGATO IV

MODELLO DI CERTIFICATO DI QUALITÀ DEL "SENASA" AUTORIZZATO DAL  
GOVERNO ARGENTINO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1

## REPÚBLICA ARGENTINA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN  
SECRETARY OF AGRICULTURE, LIVESTOCK, FISHERIES AND FOOD

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)  
NATIONAL AGRIFOOD HEALTH AND QUALITY SERVICE

CERTIFICADO DE CALIDAD DE MAÍZ FLINT O PLATA  
CON DESTINO A LA UNIÓN EUROPEA

## QUALITY CERTIFICATE OF FLINT MAIZE OR PLATA MAIZE TO EUROPEAN UNION

## MAÍZ FLINT

Grano ..... Cosecha ..... Certificado n. ....  
Grain ..... Crop ..... Certificate

Exportador .....  
Shipper or Seller

Embarcó en el Puerto de ..... el .....  
Loaded at the Port of ..... on

En el vapor ..... Bandera .....  
Vessel ..... Flag

Bodega ..... Con destino a .....  
Hold ..... Destination

Granel kg .....  
In bulk

Peso total en kilogramos .....  
Total weight

Embolsado kg .....  
In bags

## Calidad

(quality) \* Granos de Maíz Flint (%):  
\* Peso hectolítrico (kg/hl):  
\* Test de flotación (%):

Definición  
(definition)

Maíz flint o maíz plata son los granos de la especie *Zea mays* que presentan endosperma predominantemente vítreo (textura dura o córnea) con escasa zona almidonosa, generalmente de color colorado y/o anaranjado, sin hendidura en la parte superior o corona.

OBSERVACIONES .....

REMARQUES .....

Los datos de calidad (grado) se refieren a la mercadería en conjunto, y no necesariamente a los parciales que de él se extraigan.

The data quality (grade) refers to the grain as a whole, and not necessarily to the sublote obtained therefrom.

Cualquier raspadura, enmienda o agregado invalida este documento.

Any erasure, correction or addendum tenders this document null and void.

.....  
FIRMA Y SELLO  
SIGNATURE AND SEAL

.....  
FIRMA Y SELLO  
SIGNATURE AND SEAL

▼M1*ALLEGATO V***METODO DI RIFERIMENTO PER DETERMINARE L'INDICE DI FLOTTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2**

Preparare una soluzione acquosa di nitrato di sodio del peso specifico di 1,25 e conservare tale soluzione a una temperatura di 35 °C.

Deporre nella soluzione 100 grani di mais prelevati da un campione rappresentativo che presenti una percentuale di umidità non superiore al 14,5 %.

Agitare la soluzione per 5 minuti, a intervalli di secondi, in modo da eliminare le bolle d'aria.

Separare i grani che galleggiano dai grani immersi e contarli.

L'indice di flottazione viene calcolato nel seguente modo:

Indice di flottazione della prova =  $\frac{\text{numero dei grani galleggianti}}{\text{numero dei grani immersi}} \times 100$

Ripetere la prova cinque volte.

L'indice di flottazione è la media aritmetica degli indici di flottazione ottenuti nelle cinque prove effettuate, ad esclusione dei due valori estremi.